



COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Provincia di Varese

Via Roma 16/A – 21014 Laveno Mombello

Tel. (0332) 668010 – Fax (0332) 626042 – Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00213100126

**SCHEMA DI REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE, VALORIZZAZIONE
E PROMOZIONE DEL DEMANIO LACUALE**

INDICE

- Art. 01 – Oggetto del Regolamento**
- Art. 02 – Bando**
- Art. 03 – Modalità di presentazione delle domande**
- Art. 04 – Riserva dei posti d’ormeggio**
- Art. 05 - Delegato del porto**
- Art. 06 – Procedura di assegnazione dei posti di ormeggio**
- Art. 07 – Modalità d’assegnazione**
- Art. 08 – Graduatoria e pubblicità**
- Art. 09 – Adempimenti degli assegnatari**
- Art. 10 – Norme generali**
- Art. 11 – Responsabilità**
- Art. 12 – Spazi per l’ormeggio**
- Art. 13 – Controlli e vigilanza**
- Art. 14 – Responsabile del servizio**

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la gestione, valorizzazione e promozione del demanio lacuale nell'ambito della L.R. n.22/98 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'accordo di programma sottoscritto il 29/10/99 e delle disposizioni contenute nelle direttive regionali emanate in materia, con D.G.R. n. 47317 in data 22/12/99.
2. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento si applica il codice della navigazione, la relativa normativa di attuazione e la vigente normativa regionale in materia.

ART. 2 - Bando

1. Il Comune assegna i posti ormeggio previa pubblicazione di apposito bando da emanarsi entro il 30 Settembre, e predisposto secondo le indicazioni del presente regolamento.
2. Nel bando viene stabilita la durata delle concessioni, non superiore a tre anni, rinnovabili previa presentazione di apposita istanza prima della scadenza.
3. Il bando per l'assegnazione dei posti d'ormeggio viene pubblicato all'Albo Pretorio di tutti i Comuni della gestione Associata, almeno nei trenta giorni precedenti al periodo indicato per la presentazione delle domande.
4. Il bando può essere triennale, biennale ed annuale e può essere emesso in qualsiasi momento in presenza di posti disponibili e per la loro assegnazione, e contiene:
 - il contingente dei posti d'ormeggio da assegnare con l'indicazione del porto;
 - le procedure di assegnazione di posti d'ormeggio e della formazione della graduatoria, con l'indicazione delle precedenza e delle riserve di posti;
 - le modalità ed il termine di presentazione delle domande;
 - gli adempimenti degli assegnatari, comprese le modalità ed i termini di pagamento degli oneri connessi all'assegnazione dei posti d'ormeggio;
 - le casistiche per le quali viene meno il diritto all'assegnazione;
 - le norme generali regolanti i divieti ed i casi specifici;
 - la data di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio.
5. Il bando deve essere pubblicato per almeno trenta giorni consecutivi.

ART. 3 - Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda per la concessione dell'ormeggio è presentata in bollo, entro i termini previsti dal relativo bando, dal proprietario dell'unità di navigazione, al Comune – Ufficio demanio lacuale.
2. Per ciascuna unità di navigazione deve essere presentata separata domanda.
3. La domanda può essere presentata anche dai non possessori di barca. In tal caso nella domanda deve essere indicato il modello dell'unità di navigazione da acquistare. Il versamento del canone, comunque, deve essere eseguito nel termine previsto dall'art.11, comma 3-quinquies, della L.R. n.22 del 29/10/1998.
4. La domanda su moduli prestampati dall'Ufficio deve essere compilata in ogni sua parte ed accompagnata da due foto della imbarcazione.
5. La domanda deve contenere:
 - i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico, numero di fax o indirizzo elettronico);
 - i dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani (via e numero civico, comune, provincia e cap);
 - i dati per i residenti all'estero (comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo e recapito telefonico - da indicare il domicilio in Italia), i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni (denominazione e tipo di ente o società, partita IVA e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico, numero di fax ed indirizzo elettronico);
 - il porto di preferenza nel quale si richiede l'assegnazione dell'ormeggio.
6. Le informazioni relative all'unità di navigazione da indicare nella domanda riguardano:
 - la specificazione dell'impiego dell'unità di navigazione (diporto, servizio professionale, noleggio senza conducente, servizio pubblico di vigilanza, altro);
 - la specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione (nome imbarcazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, targa, larghezza e lunghezza **f.t.**, espressi in cm., il pescaggio, e il peso);
 - l'indicazione del tipo di propulsione (remi, vela - deriva fissa o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima - esercizio CV o KW, entro bordo, fuoribordo, entro - fuori bordo).
7. Nella domanda il richiedente deve inoltre dichiarare:

- di essere proprietario (o che intende acquistare) dell'unità di navigazione per la quale si richiede il posto barca;
 - di essere disposto ad accettare il posto assegnato;
 - di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme di cui alla L.R. n. 61 del 12/11/82 e successive modificazioni ed integrazioni e di quelle che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda;
 - di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;
 - di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il periodo stabilito dal bando e all'invio all'Ufficio demanio lacuale dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, entro il termine fissato.
8. Con riferimento all'unità di navigazione, alla domanda deve essere allegata oltre alla documentazione fotografica di cui al 4° comma, anche la seguente documentazione:
 - per servizio professionale: copia della licenza delle navi o galleggianti;
 - per diporto: copia della licenza di abilitazione alla navigazione per unità di navigazione immatricolate e copia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolate.
 9. Per i diritti di precedenza deve essere allegata alla domanda la seguente documentazione:
 - per noleggio senza conducente: copia della licenza rilasciata dall'autorità comunale ai sensi del DPR N. 616/77;
 - per le società, circoli, cantieri e scuole nautiche: certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio non inferiore a mesi 3, copia dello statuto, iscrizioni ad albi o registri ecc.
 - altre certificazioni ritenute utili per comprovare i diritti di graduatoria ed eventuali riduzioni dei canoni.
 10. Le domande eventualmente pervenute fuori termine sono collocate, nell'ordine cronologico di registrazione, in una lista di attesa da utilizzare in caso di esaurimento delle graduatorie.

ART. 4 - Riserva dei posti d'ormeggio.

1. Una quota dei posti barca può essere riservata a favore delle categorie svantaggiate di cui alla Legge n. 104/92.
2. Altre riserve dei posti d'ormeggio possono essere valutate sulla base delle istanze presentate dai soggetti residenti e operanti sul territorio.

ART. 5 – Delegato del porto

1. Il Delegato del porto è nominato dalla Giunta Comunale con il compito di relazionare e segnalare eventuali violazioni del presente regolamento da parte dei concessionari nonché sullo stato dei porti.
2. Dura in carica quanto l'Organismo che lo ha eletto.

ART. 6 - Procedure di assegnazione dei posti d'ormeggio.

1. Nella formazione della graduatoria e nell'assegnazione dei posti d'ormeggio si osservano i seguenti criteri di precedenza:
 - unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti;
 - pescatori professionisti con residenza nel Comune o in un Comune della gestione associata;
 - unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici (unità professionali);
 - unità di navigazione, delle società e dei circoli nautici, adibite ad appoggio e soccorso nell'attività di scuola o manifestazioni nautiche limitatamente a n. 1 posto di ormeggio, per porto ed approdo lacuale, con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio protette in concessione;
 - unità di navigazione dei cantieri nautici a livello locale, che svolgono attività di produzione limitatamente ad un posto di ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche;
 - le unità di navigazione professionali con attività non a scopo di lucro.

ART. 7 - Modalità d'assegnazione

1. Il bando deve definire i titoli di precedenza e la titolarità della concessione costituisce titolo preferenziale per le successive assegnazioni.
2. I posti d'ormeggio disponibili saranno assegnati per ogni porto con le seguenti modalità:
 - a) seguendo l'ordine cronologico del protocollo generale o dell'ufficio competente;
 - b) mediante sorteggio fra le domande pervenute entro il termine fissato dal bando.
3. La scelta delle modalità di assegnazione deve essere indicata nel bando.

4. Nel caso in cui si proceda secondo le modalità di cui al precedente punto a) e le domande rechino la stessa data di protocollo, il Responsabile del servizio competente provvede mediante sorteggio a determinare l'ordine progressivo.
5. L'assegnazione è riferita alle domande pervenute al protocollo entro il termine fissato dal bando.

ART. 8 - Graduatoria e pubblicità

1. La graduatoria deve indicare per ciascun assegnatario il numero del posto di ormeggio.
2. La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi, dopodiché il Responsabile del servizio competente rilascia la concessione.
3. La graduatoria resta aperta fino ad esaurimento per l'assegnazione dei posti che si renderanno disponibili.
4. Le domande spedite fuori termine possono essere accettate, in ordine cronologico, secondo il verificarsi delle disponibilità dei posti di ormeggio nei porti, dopo aver comunque esaurito la graduatoria.
5. Qualora un assegnatario rinunci al posto d'ormeggio, quest'ultimo viene assegnato al primo richiedente fra gli esclusi.
6. Esaurita la graduatoria, qualora risultino posti in esubero, gli stessi possono essere assegnati ai richiedenti non assegnati inclusi nelle graduatorie dei Comuni della gestione Associata. A tal fine le liste dei non assegnati devono essere trasmesse a tutti i Comuni della gestione Associata.

ART. 9 - Adempimenti degli assegnatari

1. Agli assegnatari viene rilasciato un apposito contrassegno da applicare sulla prua dell'imbarcazione.
2. Gli assegnatari dei posti d'ormeggio sono tenuti al versamento dei relativi canoni nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa.
3. Gli assegnatari degli ormeggi provvedono al pagamento dei canoni entro 15 giorni dalla data di ricevimento della proposta di assegnazione, trasmettendo al Comune l'attestato di pagamento entro 30 giorni.
4. In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il diritto all'assegnazione.
5. È fatto obbligo all'assegnatario di comunicare al Comune ogni variazione delle informazioni riportate nella domanda di concessione.

ART. 10 - Norme generali

1. Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.
2. Lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari è possibile soltanto dopo l'autorizzazione dell'Ufficio comunale competente.
3. Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda.
4. La cessione a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente il diritto all'occupazione al posto di ormeggio.
5. L'alienazione di cui sopra comporta per il concessionario l'obbligo della comunicazione di rinuncia, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato.
6. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione deve essere tempestivamente comunicata al Comune, per la variazione dei canoni d'uso e per l'eventuale rilascio del nuovo contrassegno.
7. La conservazione del posto d'ormeggio assegnato è subordinata alla verifica d'ufficio della nuova unità di navigazione, la quale deve mantenere i medesimi criteri di precedenza, nonché dimensioni compatibili con lo spazio acqueo concesso.

ART. 11 - Responsabilità

1. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dal Comune nei riguardi delle unità di navigazione ormeggiate in porto.
2. Parimenti non sono riconducibili responsabilità al Comune per eventuali danni ed impedimenti conseguenti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.
3. I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità.

ART. 12 - Spazi per ormeggio

1. Il Comune, nel rispetto delle direttive regionali e del presente regolamento, predispone o aggiorna periodicamente un piano di ripartizione degli ormeggi per ogni porto o zona portuale.
2. Nel piano sono definite le aree dedicate a ormeggi per ogni porto o zona portuale.
3. Nel piano sono definite le aree dedicate a ormeggi continuativi e non continuativi e le aree dedicate a campi boa.

4. Il piano degli ormeggi è approvato dalla Giunta Comunale.
5. Le aree comprese in porti ed approdi pubblici possono essere date in uso per l'ormeggio di unità di navigazione a fronte del pagamento di oneri commisurati al valore dello spazio occupato dall'unità medesima.
6. L'ormeggio abusivo comporta la rimozione, a cura del Comune, dell'unità abusiva. I proprietari dell'unità abusiva sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di loro proprietà.
7. Nei porti ed approdi pubblici un minimo del 3% degli spazi può essere riservato all'ormeggio "a ore". Il Comune stabilisce la tariffa per l'ormeggio ad ore, con l'obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario in cui l'ormeggio ha avuto inizio.
8. In tutti i porti ed approdi pubblici il Comune riserva un minimo dell'1% e sino al 5% degli spazi acquei idonei all'ormeggio per fronteggiare situazioni d'emergenza.
9. Ove necessario, in base a verifiche da effettuarsi dal Comune, sono riservati spazi nei porti pubblici e concessi senza esborso di onere alcuno per le unità di navigazione delle forze di vigilanza e soccorso.

ART. 13 - Controlli e vigilanza

1. Le unità di navigazione autorizzate all'attracco fisso devono esporre a bordo il possesso del relativo titolo, certificato da apposito contrassegno rilasciato dal Comune, previa consegna dell'attestazione dell'avvenuto pagamento di cui al precedente art. 9, riportante gli estremi dell'assegnazione: porto e numero del posto barca.
2. Il contrassegno deve essere esposto in modo che sia visibile.
3. Il controllo e la vigilanza sono svolte anche dal Comando di Vigilanza urbana.
4. Per le barche abbandonate si applica l'art.12, comma 6, del presente regolamento.

ART. 14 – Responsabile del servizio

1. Il Sindaco, nel rispetto del Regolamento di Organizzazione, individua il Responsabile del Servizio per lo svolgimento delle competenze di cui al presente regolamento.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04.06.2001.

Addi, 08.06.2001

Il Segretario Comunale
(Dott. Sandro DI GREGORIO)

La suddetta deliberazione è stata approvata dall'Organo Regionale di Controllo nella seduta del 18.06.2001, atti n. 67.

Addi, 27.06.2001

Il Segretario Comunale
(Dott. Sandro DI GREGORIO)

Il presente regolamento è stato ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 27.06.2001, senza opposizioni e/o osservazioni.

Addi, 19.07.2001

Il Segretario Comunale
(Dott. Sandro DI GREGORIO)